CAMERA DEI DEPUTATI N. 3223

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CINGARI e MUSOTTO

Presentata il 23 marzo 1971

Modifiche al vigente ordinamento per la promozione alla qualifica di direttore di divisione od equiparata

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento intende ovviare alla manifesta e grave sperequazione venutasi a determinare nei confronti dei funzionari della carriera direttiva, che avevano acquisito la qualifica di direttore di sezione a seguito di concorsi per esami, rispetto a coloro che tale qualifica hanno conseguito solo per effetto delle leggi delegate in materia di riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

In base alla precedente normativa, infatti, gli impiegati che avevano già maturato 11 anni di effettivo servizio nella carriera (ovvero 9 nel caso particolare di esami per merito distinto) potevano pervenire alla qualifica di direttore di sezione partecipando ad apposito concorso per titoli ed esami.

Tale concorso, svolgendosi su prove prevalentemente teoriche, richiedeva un notevole impegno ed una scrupolosa preparazione, tenuto conto anche del numero delle prove scritte (3 negli esami di idoneità e 4 in quelle per merito distinto) e di quelle orali (in numero di 11) richieste, come pure della circostanza che le commissioni esaminatrici erano formate da docenti universitari esperti nelle varie discipline oggetto di esame, nonché da Consiglieri di Stato o della Corte dei conti, ed erano integrate da alti funzionari amministrativi, per cui le selezioni risultavano particolarmente rigorose.

Peraltro, a parte la considerazione che numerosi funzionari, seppur valorosi, non riuscivano ad approfondire la loro preparazione a causa dei gravi ed assorbenti servizi d'ufficio, ed erano costretti, pertanto, a ripetere più volte gli esami stessi, ritardando così di anni la progressione in carriera, era fatto del tutto normale che i suddetti funzionari perdessero, a premio del proprio impegno, almeno un anno di anzianità, poiché la promozione veniva loro attribuita – per una interpretazione alquanto dubbia data dalle Amministrazioni – solo dalla data di inizio delle prove orali sia degli esami per merito distinto, nei rari casi di superamento degli stessi, sia degli esami per idoneità con i quali la maggioranza degli impiegati conseguiva l'inquadramento nella qualifica superiore.

In talune Amministrazioni si verificava perfino che i funzionari, dopo aver superato gli esami di idoneità, dovevano aspettare vari anni, per carenza di posti, prima di poter conseguire la sospirata promozione a direttore di sezione.

Ora, invece, le leggi delegate non solo hanno abolito gli esami, ma hanno disposto

che la qualifica a direttore di sezione si consegue dopo appena quattro anni e mezzo di effettivo servizio, stabilendo anche una generale ricostruzione di carriera a favore dei consiglieri in servizio alla data dell'entrata in vigore dei provvedimenti delegati.

Si è venuta così a determinare una evidente situazione di disuguaglianza fra funzionari della stessa qualifica, ove si consideri l'esistenza accertata, solo nei confronti di taluni, di una particolare preparazione tecnico-giuridica, nonché di una maggiore esperienza amministrativa. Situazione di disuguaglianza che, nella categoria, è causa di un profondo disagio morale, il quale non è stato certo alleviato, in alcun modo, dalla concessione del beneficio puramente economico di tre scatti supplementari in favore dei direttori di sezione, tali in forza della precedente normativa.

La presente proposta di legge, che si affida all'attenta e responsabile considerazione degli onorevoli colleghi, ha intenti riparatori, mirando ad eliminare l'attuale iniqua situazione con la salvaguardia dei legittimi interessi di una larga categoria di impiegati, ai quali l'Amministrazione statale ha richiesto finora notevoli e (allo stato della legislazione) inutili sacrifici, compensandoli con una lenta progressione economica e di carriera.

Peraltro, è nell'interesse pubblico generale che gli impiegati sui quali l'Amministrazione è certa di poter fare affidamento, per riconosciuta esperienza e preparazione, siano tenuti nella massima considerazione anziché negletti ed umiliati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli impiegati della carriera direttiva che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata e che a tale qualifica siano pervenuti per aver superato i concorsi e gli esami previsti dal precedente ordinamento sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, promozioni in soprannumero alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, nella misura di due terzi della dotazione organica esistente alla predetta data nella qualifica di appartenenza.

Agli impiegati di cui al precedente comma, che alla data del 30 giugno 1970 rivestivano da almeno un anno la qualifica di direttore di sezione, l'anzianità acquisita in tale qualifica verrà valutata ai fini dell'attribuzione degli scatti periodici di stipendio o del secondo coefficiente nella nuova qualifica di direttore di divisione.

ART. 2.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente articolo verranno assorbiti all'atto della cessazione del servizio degli impiegati che li ricoprono o della loro promozione alla qualifica superiore.

ART. 3.

Alla copertura delle spese derivanti dalla applicazione della presente legge si provvederà con le somme stanziate in bilancio per la erogazione, ai direttori di sezione di cui all'articolo 1, dei maggiori scatti periodici di stipendio attribuiti ai medesimi in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, anche a seguito della ricostruzione di carriera ivi prevista, nonché, con la corrispondente riduzione degli stanziamenti stabiliti per l'attuazione dell'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775.